

MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASP di

FATTO

Il Sig. formulava alla Azienda Sanitaria Provinciale di una richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento relativo al fascicolo aperto presso il “.....”, ente incaricato dal Tribunale per i minorenni ai fini di un intervento di sostegno delle relazioni familiari nell’interesse della figlia minore dell’istante.

Dopo lo scambio di una serie di corrispondenza e la richiesta di integrazione della motivazione formulata dall’Amministrazione, quest’ultima, con riferimento ad alcuni atti contenuti nel fascicolo, riteneva necessario interpellare la madre della minore, avendo individuato l’esistenza di atti e di dati riservati e ritenuti sensibili, chiedendo, per l’effetto alla stessa di esprimere il proprio consenso all’ostensione dei documenti potenzialmente lesivi della sua riservatezza.

Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione e rilevando di avere un interesse di carattere endoprocedimentale, incompatibile con l’esistenza di controinteressati, l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione ha depositato memoria ribadendo la propria posizione.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig.ra, madre della minore e soggetto già individuato come controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva a riguardo che la dedotta natura endoprocedimentale dell’accesso agli atti non è di per sé incompatibile con l’esistenza di controinteressati ai quali comunque, dal punto di vista procedimentale, il ricorso alla Commissione deve essere notificato a pena di inammissibilità, afferendo poi al merito la questione relativa alla prevalenza o meno dell’interesse dell’accedente rispetto a quello alla riservatezza.

Resta ferma la facoltà dell’istante di proporre una nuova istanza di accesso, nonché, ovviamente quella di rivolgere le sue richieste al Tribunale per i minorenni che ha disposto l’attivazione del procedimento in questione, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)